

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4292

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIVATI, BRIGNONE, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO

Modifiche agli articoli 56 e 57 e abrogazione del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari e di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 13 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — In questa legislatura si è discusso a lungo delle riforme costituzionali. Riforme molto ampie, che non erano oggetto dei programmi elettorali con cui le forze politiche si erano presentate alle elezioni del 2013. La riprova l'abbiamo avuta il 4 dicembre scorso, quando — dopo che il Governo e la sua maggioranza avevano ripetuto per anni che quelle riforme costituzionali « ce le chiedevano gli elettori » — questi ultimi hanno bocciato il disegno di legge dell'esecutivo con quasi il 60 per cento dei voti.

Come abbiamo detto durante tutta la lunga campagna per il *referendum* costituzionale, crediamo che la Costituzione abbia bisogno di un aggiornamento su singoli punti, specificamente individuati in base a esigenze reali di funzionamento delle isti-

tuzioni, anche a seguito di un confronto con i cittadini. Non c'è dubbio che, tra questi punti, quello più condiviso e soprattutto maggiormente promesso agli elettori durante la campagna elettorale all'esito della quale sono state elette le attuali Camere, è la riduzione del numero dei deputati e dei senatori. Anche in un quadro comparato, le Camere risultano in certa misura sovradimensionate e l'ampiezza dei consessi (e soprattutto di quello della Camera dei deputati) rende probabilmente talvolta meno agevole il lavoro e finisce per deresponsabilizzare alcuni. Naturalmente non bisogna farsi prendere dall'antipolitica che considera i componenti delle Camere soltanto un aggravio, un costo, perché questo porterebbe a una riduzione potenzialmente senza limiti che nuocerebbe gravemente

alla rappresentanza. Peraltro, la questione del costo dei parlamentari – come noto – attiene più alla questione delle indennità, su cui abbiamo presentato pochi mesi fa un'apposita proposta di legge per la riduzione (atto Camera n. 4100), che a quella del numero, che è soprattutto una questione di efficienza e di qualità della rappresentanza, da affrontare, infatti, anche in vista di una riforma elettorale capace di restituire ai cittadini un'adeguata rappresentanza.

Per questo riteniamo che una rappresentanza adeguata nella Camera dei deputati possa portare i suoi componenti a quattrocentosettanta e conseguentemente – mantenendo la stessa proporzione – i componenti del Senato della Repubblica a duecentotrenta. In questo modo il numero complessivo dei parlamentari risulterebbe di settecento, realizzando con equilibrio (attraverso una riduzione di circa il 26 per cento) uno snellimento utile al migliore funzionamento, certamente in misura maggiore e soprattutto migliore rispetto a quanto

facesse l'ultima riforma costituzionale bocciata dagli elettori.

In questo contesto, prendendo atto dell'interesse manifestato nel *referendum* del 4 dicembre 2016 dai cittadini – e soprattutto dai più giovani – per l'elezione a suffragio universale diretto anche dei senatori, riteniamo che non abbia più senso mantenere l'elettorato attivo per il Senato della Repubblica per coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età. Questa età, fissata peraltro quando la maggiore età – e quindi l'elettorato per la Camera dei deputati – era posta al ventunesimo anno, oggi non solo sembra avere poco senso, ma divarica significativamente l'elettorato di due Camere chiamate generalmente a svolgere le stesse funzioni, rendendo più complicato anche redigere una legge elettorale potenzialmente capace di garantire risultati omogenei. Anche questa innovazione, quindi, sembra utile a un miglioramento del funzionamento delle Camere e alla ricerca di un sistema elettorale omogeneo, secondo quanto fortemente auspicato anche dal Presidente della Repubblica.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

(Riduzione del numero dei deputati).

1. L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di quattrocentosettanta, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti coloro che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentosessanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 2.

(Riduzione del numero dei senatori).

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 57. — Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto, su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori elettivi è di duecentotrenta, cinque dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle

Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 3.

(Attribuzione del diritto di voto per il Senato della Repubblica a tutti gli elettori).

1. Il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

